

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 settembre 2020

Modifica al decreto 23 luglio 2020, recante l'istituzione del Fondo
emergenziale per le filiere in crisi. (20A05451)

(GU n.253 del 13-10-2020)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della
Commissione europea del 3 aprile 2020 C(2020)2215, dell'8 maggio 2020
(2020/C 164/03) e del 29 giugno 2020 (2020/C 218/03) e, in
particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e
integrazioni;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di
decreti legislativi»;

Visto l'art. 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in
crisi»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.
116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 3

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200, adottato ai sensi dell'art. 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi», in particolare per quanto attiene alla misura di stoccaggio privato delle carni di vitello;

Vista la circolare dell'AGEA organismo pagatore n. 74, del 3 agosto 2020 recante le istruzioni operative relative alla misura di stoccaggio privato delle carni di vitello, di cui al predetto decreto 23 luglio 2020;

Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

Considerato che, a causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti bovini, tra i quali le carni di vitelli di età inferiore agli otto mesi, destinati in prevalenza al settore alberghiero e della ristorazione, hanno subito pesanti ripercussioni e pertanto i prezzi sono sensibilmente calati;

Considerato che la normativa unionale di settore non prevede interventi di regolazione di mercato per le carni di vitelli di età inferiore a otto mesi ma che l'art. 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha stanziato delle risorse nazionali che possono essere utilizzate a tale fine;

Considerato che le attuali difficoltà e, in particolare, lo squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle carni di vitelli di età inferiore a otto mesi, possono essere attenuate con l'ammasso dei prodotti che sarebbero stati destinati per la maggior parte al settore alberghiero e della ristorazione in modo da ridurre detto squilibrio tra offerta e domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi di tali prodotti;

Considerato che la particolare ristrettezza della tempistica relativa alla presentazione delle domande e delle relative operazioni di inizio stoccaggio non ha consentito allo stato attuale una applicazione efficace della misura con conseguente esiguità dei quantitativi di carne posti in ammasso;

Considerato che il regime di aiuto di Stato SA.57947, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020, consente come termine massimo l'erogazione degli aiuti il 31 dicembre 2020;

Ritenuto, pertanto, di stabilire una estensione della tempistica per la presentazione delle domande e per le relative operazioni di ammasso in modo da consentire agli operatori un maggior margine temporale di operativita' prevedendo il pagamento anticipato dell'aiuto corredato da apposita garanzia fidejussoria;

Ravvisata l'urgenza di dare continuita' alla misura per consentire agli operatori ed agli organi competenti, in ragione sia della particolare natura del prodotto da ammassare che delle complesse fasi di ingresso e di controllo dello stoccaggio del prodotto, di pianificare in modo efficace le relative operazioni ed attivita';

Acquisita l'intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 settembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Ammasso privato di carni di vitello di eta' inferiore agli otto mesi
- Presentazione delle domande

1. All'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, n. 9021200, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4. I beneficiari che presentano domanda di aiuto dal 14 settembre 2020 al 7 novembre 2020 devono allegare una polizza fidejussoria pari al 110% dell'aiuto richiesto. Lo svincolo della polizza avverra' al termine del periodo di stoccaggio e all'esito positivo dei controlli effettuati alla fine del periodo contrattuale.».

Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 868